

COMUNE di ROSIGNANO MARITTIMO

(Provincia di Livorno)

U.O. Gestione Associata del randagismo

Comuni di: Bibbona - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO E _____, per espletamento delle attività di cattura dei cani vaganti e degli animale d'affezione feriti all'interno dei dieci comuni della Bassa Val di Cecina

Addì del mese di dell'anno duemila _____, presso la sede del Comune di Rosignano Marittimo, in Via dei Lavoratori n° 21

TRA

L'ing. Andrea Immorali, nato a il, che interviene non in proprio ma in qualità di Dirigente del settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Rosignano Marittimo (di seguito "Comune"), con sede in via dei Lavoratori n. 21 a Rosignano Marittimo

E

Il Sig. nato il a, che interviene non in proprio ma in qualità di _____ della _____ con sede in _____, via _____, n. _____, P.IVA _____, _____, iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. _____

PREMESSO CHE

- le attività in questione sono previste a carico dei Comuni ai sensi del disposto dell'art. 29 della Legge Regionale Toscana n° 59/2009;
- tra i 10 Comuni della Bassa Val di Cecina è stata attivata apposita Convenzione per la Gestione Associata del randagismo, la progettazione, costruzione e gestione di un canile comprensoriale, di cui Rosignano Marittimo è Ente capofila;
- si rende necessario regolare con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 10 della legge Regione Toscana n. 28/1993, lo svolgimento delle attività sinteticamente riportate in oggetto

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto dell'attività

L'attività ha per oggetto, la cattura, da parte della _____, dei cani vaganti e degli animali d'affezione feriti (cani/gatti) ritrovati vaganti all'interno dei territori dei Comuni aderenti alla gestione associata del randagismo (Bibbona- Casale M.mo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina – Guardistallo - Montescudaio – Riparbella - . Rosignano Marittimo - Santa Luce).

L'Associazione dovrà, altresì, curare l'attivazione di iniziative (almeno 2 all'anno) tese al benessere animale (es: campagne d'adozione, iniziative nelle scuole)

Art. 2 - Modalità di espletamento dell'attività di cattura cani vaganti:

Previa richiesta da parte dei comuni interessati territorialmente e/o delle forze dell'ordine (nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 4) l'Associazione incaricata delle attività di cattura provvede con proprio idoneo mezzo, personale e attrezzatura specifica ad effettuare la cattura e trasportare l'animale all'interno del canile sanitario convenzionato posto in Cecina – via della Macchia.

Per l'esecuzione delle attività dovrà essere utilizzato mezzo mobile corredato da gabbia per il trasporto di cani (anche di grosse dimensioni) realizzati in materiali tali da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali trasportati. Il mezzo dovrà risultare dotato di pavimento e pareti lavabili, disinfettabili, antisdrucchiolo e realizzati in modo di minimizzare la fuoriuscita di urine.

Dovrà inoltre essere presente a bordo del mezzo idonea barella per il trasporto degli animali feriti, n° 02 guinzagli, n° 01 frustone (laccio) flessibile con cappio e n° 01 pinza per cattura gatti

Dopo la cattura l'incaricato procede alla lettura dell'eventuale microchip relativo all'iscrizione all'anagrafe canina regionale e a comunicare tale numero, identificativo del proprietario dell'animale, all'azienda USL – servizio veterinario di Cecina, che procederà a sua volta per quanto di competenza.

Al termine dell'intervento l'incaricato dell'attività di cattura rimette relativa relazione, via telefax e/o via mail, al responsabile dell'ufficio comune e al servizio veterinario dell'azienda USL di Cecina contenente i seguenti dati: n° microchip del cane, copia documenti identificativi del proprietario e dichiarazione di ripresa in carico del cane, nonché orario di intervento di cattura e restituzione dell'animale

L'Associazione dovrà, altresì, assicurare l'informazione alla cittadinanza, tramite internet, entro 3 ore dall'avvenuta cattura dell'animale, con indicazione del luogo di ritrovamento e pubblicazione di foto dell'animale. In caso di animale ferito indicazione della Clinica Veterinaria in cui si trova il cane/gatto

Art. 3 – Modalità di espletamento dell'attività di cattura animali d'affezione (cani / gatti) feriti :

Previa richiesta di comuni interessati territorialmente e/o delle forze dell'ordine (nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art.5) l'incaricato dell'attività di cattura provvede con proprio idoneo mezzo personale e attrezzatura specifica, ad effettuare la cattura degli animali feriti ed il relativo trasferimento c/o l'ambulatorio veterinario dell'azienda USL di Cecina o presso gli ambulatori e cliniche veterinarie private indicate dall'ufficio comune per la G.A. del randagismo.

Effettuata la cattura l'incaricato dell'attività provvede, analogamente e quanto previsto per l'attività di cattura cani vaganti, all'identificazione, ove possibile, del proprietario dell'animale tramite lettura

dell'eventuale microchip in possesso del soggetto ferito, nonché all'invio (USL e ufficio comune) della relazione dell'intervento eseguito.

Art. 4 – Orario di svolgimento dell'attività:

L'attività è da intendersi sette giorni su sette (h24) con tempo di arrivo sul luogo dell'intervento entro 60 min. dalla chiamata da parte dei comuni e/o delle forze dell'ordine.

Art. 5 – Soggetti autorizzati alla richiesta d'intervento:

Di norma l'intervento di cattura viene richiesto direttamente da parte dell'ufficio comune o da parte di comuni interessati, tramite le relative polizie municipali.

Solo nel caso di inderogabili interventi di ordine pubblico o di emergenza sanitaria, con le strutture comunali chiuse, la richiesta può essere effettuata dalle forze dell'ordine, ed in casi straordinari dagli ambulatori e cliniche private convenzionate con l'Ufficio Comune per la G.A. del randagismo. (di cui all'apposito elenco).

Non saranno riconosciuti gli interventi effettuati previa richiesta da parte di altri soggetti (es: privato cittadino)

Art. 6 – Requisiti professionali:

Le attività oggetto della presente convenzione sono svolte esclusivamente da volontari, che dovranno possedere adeguata formazione in campo cinofilo, al fine di non procurare danni a se stessi e agli animali.

L'Associazione è pienamente responsabile della formazione professionale e della sicurezza degli operatori addetti alla cattura degli animali. In particolare deve essere garantito l'utilizzo di idonei DPI (*es: guanti antimorso, manica antimorso da applicare al guanto, visiera protettiva completa di calotta, tuta antimorso...*) che devono essere forniti in dotazione agli operatori, ai fini della loro incolumità e della tutela degli animali stessi.

Per l'esecuzione delle attività è utilizzato esclusivamente il mezzo mobile e l'attrezzatura specifica (AUTORIZZATI dall'Azienda USL): l'elenco del/dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dovranno risultare su apposita dichiarazione scritta dell'Associazione, da allegarsi alla presente convenzione.

Art. 7 – Obblighi assicurativi:

I soggetti impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione dovranno essere in regola con le disposizioni atte a garantire il rispetto delle norme in materia di assicurazione del personale dipendente/volontario contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le polizze assicurative stipulate dalla Associazione dovranno tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o incidente, anche *in itinere*, che si dovessero verificare a seguito dell'espletamento delle attività in parola.

Ai fini di cui ai precedenti commi, l'Associazione dichiara di aver stipulato la polizza n. del per l'assicurazione del personale volontario adibito all'erogazione delle prestazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per un massimale di

L'Associazione dichiara, altresì, di aver stipulato la polizza n. del per l'assicurazione del personale adibito alle prestazioni oggetto della presente convenzione contro la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di

Il Comune è da intendersi, ai fini assicurativi, nel novero dei terzi, ed è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività svolta dall'Associazione. A tal fine essa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune per tutti i danni che dovessero accadere durante la durata delle attività prestate dall'Associazione stessa.

Art. 8 –Rimborso spese :

Per il rimborso delle spese sostenute verranno liquidate due tranches di pagamento a titolo di anticipo pari a € 4.000,00 al 30 aprile ed ulteriori € 4.000,00 al 31 agosto di ogni anno previa attestazione del corretto espletamento dell'attività da parte del responsabile di G.A.

L'ultima tranche di pagamento, quantificata in relazione alle spese sostenute, comunque nel rispetto del limite massimo di € offerto in sede di manifestazione di interesse, verrà liquidata al 31 gennaio dell'anno successivo previa presentazione di una relazione consuntiva delle attività svolte e delle spese opportunamente documentate.

Per spese sostenute si intendono non solo quelle relative esclusivamente alle attività di cattura ma comunque i costi (*riferiti temporalmente all'anno solare di svolgimento delle attività*) a carico dell'Associazione a seguito dello svolgimento di iniziative tese al benessere animale (*es: campagne informative per la cittadinanza, iniziative nelle scuole....*).

Tutte le spese indicate dall'Associazione come rimborsabili nel Progetto presentato saranno sottoposte a verifica e controllo da parte del responsabile di G.A. Per ogni iniziativa, extra attività di cattura, intrapresa per il benessere animale, dovrà comunque essere preventivamente data comunicazione al Comune di Rosignano, quale Ente capofila della G.A.

Il rimborso spese non potrà essere superiore alle spese sostenute dall'Associazione e dettagliatamente elencate, rimesse in sede di richiesta liquidazione, e comunque nei limiti del tetto massimo annuale di rimborso indicato dall'Associazione stessa in sede di manifestazione di interesse.

Art. 9- durata dell'accordo :

La convenzione sarà stipulata per il periodo 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019

Art. 10 – obblighi di comunicazione

L'Associazione si obbliga a comunicare ogni variazione circa il numero e/o la qualifica dei soggetti adibiti all'erogazione delle prestazioni, le modalità ed i tempi di impiego degli addetti, l'identità del responsabile delle attività oggetto di convenzione

Art. 11 – modalita' di esecuzione e verifica

L'Associazione si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 3 nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi previsti nella presente convenzione, tramite un'organizzazione idonea al raggiungimento delle prestazioni previste.

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore; in particolare si impegna a garantire, per i soggetti sopra indicati, il rispetto di eventuali trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza.

Il responsabile della gestione intercomunale del randagismo verificherà lo svolgimento delle prestazioni mediante il controllo delle Polizie Municipali dei Comuni aderenti alla G.A. del randagismo e redigerà apposita relazione nella quale sarà riportato anche l'esito del controllo fatto sulla qualità degli interventi, secondo gli standard qualitativi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 12 – risoluzione unilaterale dell'accordo:

In caso di segnalazione scritta di disservizio, pervenuta da parte dei Comuni aderenti alla G.A., l'Ufficio Comune richiede per scritto all'Associazione apposita relazione delle attività svolte.

Nel caso in cui l'ufficio comune accerti che le attività convenzionate non si sono svolte in conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguite con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte, dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo di lettera raccomandata, all'Associazione le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., si dà atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente all'assolvimento degli impegni discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia.

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano le attività delle associazioni di volontariato.

per la G.A. del randagismo

per l'Associazione